

## SENTENZA ROSSATO: FAKE NEWS E CHIARIMENTI

di Orazio Ruscica

Ad alcune sigle sindacali, ormai prive di argomenti poiché sprovviste di qualsivoglia iniziativa volta alla tutela dei propri iscritti, non resta altro che diffondere comunicati farlocchi, che oggi potremmo definire "fake news", in quanto, evidentemente, non hanno nemmeno letto la sentenza che assumono di interpretare (nel caso di specie, [la sentenza "Rossato" dell'8.05.2019](#)). In via preliminare, vogliamo ricordare a chi avrà la pazienza di leggerci, che la Federazione Gilda-Unams, da ora FGU-Snadir, di cui questo sindacato fa parte, ha da sempre tutelato gli interessi dei precari in tutte le sedi di giustizia, con importanti risultati che hanno consentito (anche) la stabilizzazione dei docenti delle scuole statali nel corso del tempo. Basti leggere la sentenza Mascolo del 26.11.2014 in cui la FGU-Snadir ha patrocinato gli interessi dei precari italiani e grazie alla quale il Governo Renzi è stato costretto a stabilizzare, con la L.107/2015, oltre 100.000 precari.

Tale importantissima affermazione dei diritti dei precari è stata poi recepita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr.5072/2016 che, richiamando esplicitamente la sentenza Mascolo, ha introdotto il cd. "danno comunitario", ovvero il riconoscimento del risarcimento del danno per illegittima precarizzazione, dovuto già solo per la violazione della norma comunitaria, senza la necessità per il lavoratore precario di provare il danno subito in sede giudiziaria.

L'altrettanto importante coeva sentenza della Corte Costituzionale, nr. 187 del 20.07.2016, ha utilizzato la sentenza Mascolo (cfr. 9 e segg. del "Considerato in diritto") per recepire, nel diritto interno italiano, i principi di tutela dei precari precisando che la "soluzione più lungimirante" è quella della stabilizzazione per mezzo dell'indizione dei concorsi pubblici al fine di attuare le tutele della Direttiva 1999/70/CE.

Inoltre, dal risarcimento del danno non sono escluse quelle categorie di lavoratori rimaste escluse dalla stabilizzazione lavorativa dalla L.107/2015, quali ad es. il personale ATA (cfr. p. 18.2 della sentenza in questione).

Tale orientamento è stato recepito dai giudici di merito anche di appello i quali hanno, per buona parte, liquidato tutte le richieste di risarcimento del danno relative a diverse cause intraprese da questo sindacato.

Per ultimo, [in data 13.02.2019, il Tribunale di Napoli ha rimesso alla CGUE](#), nella causa Gilda-Unams/Snadir e a. C-282/2019, la specifica questione degli insegnanti di religione cattolica rimasti esclusi dal piano di stabilizzazione della L.107/2015 e dalle diverse tornate concorsuali, non ritenendo sufficiente il risarcimento per equivalente ma rivalutando il risarcimento in forma specifica ossia la stabilizzazione lavorativa.

In merito, lo Snadir per conto della Confederazione a cui appartiene, ha adito il Comitato sociale dei diritti europei proprio per tutelare i precari della scuola pubblica ma anche degli altri comparti del pubblico impiego.

Venendo, infine, al merito della sentenza "Rossato", chi l'ha letta, non può che ritenere farlocche le affermazioni contenute nella comunicazione di alcune sigle sindacali che hanno affermato che la sentenza "Rossato" chiuderebbe la stagione dei risarcimenti per i docenti a

tempo determinato.

Va innanzitutto detto che, nel caso di specie, trattasi di richiesta risarcitoria aggiuntiva alla stabilizzazione che il ricorrente Rossato aveva, comunque, ottenuto per scorrimento di graduatoria in data 2.09.2015.

Già tale premessa consentirebbe di chiudere il discorso, che, per mero dovere di chiarezza, evidenzierà i principi di diritto che la sentenza "Rossato" ribadisce rispetto alla inadeguata soluzione del risarcimento del danno rispetto la richiesta stabilizzazione.

In effetti, la Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, si è concentrata nel dare centralità ed esclusività all'assunzione stabile, come unica modalità di risarcimento della violazione della clausola 5, precisando che non vi possa essere una sanzione "aggiuntiva" relativamente alla reiterazione dei contratti a termine del periodo di precariato.

In conseguenza, unica sanzione obbligatoria garantita dalla clausola 5, punti 1 e 2, è il diritto alla stabilità lavorativa e non possono essere imposte altre sanzioni in cumulo con quella "comunitaria", neanche il versamento di danni punitivi, dal momento che il principio del risarcimento integrale del danno subito e il principio di proporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, ossia la stabilizzazione del posto di lavoro che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico (sentenza Rossato, punto 43).

In sintesi, la Corte di Giustizia Europea, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – deve adottare un piano straordinario di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti precari, attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Pertanto, la sentenza in questione, nel solco della sentenza Sciotto della CGUE ma anche della menzionata sentenza della Consulta nr.187/2016, adotta quale unico rimedio possibile la stabilizzazione dei precari questione che, "more solito", è affidata ai Giudici nazionali che dovranno assumersi la responsabilità dell'applicazione verticale delle norme di tutela europee a riguardo.

Farlocca la premessa, farlocco il ragionamento.

## PDL FRATE-ANGIOLA (M5S): SI CONCRETIZZANO TEMPI E CONTENUTI DI UNA SPECIFICA PROPOSTA DI LEGGE

L'On. Flora Frate (M5S) ci ha fatto pervenire la bozza del Progetto di legge n.1606 (a firma dell'On. Frate e dell'On. Angiola), presentato il 18 febbraio 2019 alla Camera dei Deputati, riguardante la "delega" al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica.

Nell'attesa che il testo venga ufficialmente pubblicato nel sito della Camera dei Deputati, presentiamo in sintesi il contenuto del Progetto di legge. Il progetto di legge propone l'indizione di un concorso riservato con la sola prova orale non selettiva per i docenti di religione cattolica con 36 mesi di servizio. La graduatoria del predetto concorso, che diventerà ad esaurimento, attribuirà un punteggio fino a un massimo di 100 punti, così suddivisi: 50 punti per il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, 20 punti ai titoli di studio, 30 punti riservati alla prova orale non selettiva, da svolgersi esclusivamente sui contenuti previsti dalla legge 186/2003.

L'organico dei posti è aumentato in un triennio fino al 90% del totale dei posti complessivamente costituiti.

Lo scorrimento della graduatoria sarà effettuato sul 100% dei posti nel triennio 2019/2021; negli anni scolastici successivi, alla graduatoria ad esaurimento sarà attribuita una percentuale del 50%.

I successivi concorsi ordinari saranno banditi con cadenza biennale a partire dal 2021/2022.

Il testo prevede anche che il MIUR istituisca – entro 60 giorni dall'approvazione della legge – la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica. **CONTINUA SU [www.snadir.it](http://www.snadir.it)**

CERCHI LO SNADIR NELLA TUA PROVINCIA? CHIAMA

800 820 765

I NOSTRI PARTNER

